



COMUNE DI STIENTA

Provincia di Rovigo

Numero 8 Del 28-04-2016

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione

Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO I.U.C.

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **21:25**, nella sede del Comune di Stienta, previ avvisi scritti e inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri e previa partecipazione al Sig. Prefetto, si è convocato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il PRESIDENTE Sig. FERRARESE ENRICO

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott. MEDICI ANGELO il quale procede all'appello nominale. Risultano

FERRARESE ENRICO	P	BAROTTO ALBERTO	P
MALAVASI RICCARDO	P	BASSI MATTEO	P
BARUFFALDI ROLANDO	P	MINI ERICH	P
PAVANELLI RICCARDO	P	TOSI ENRICO	P
MICHELONI ELENA	P	CORLI ALICE	A
FRATTI IVAN	P	VIGNAGA PAOLO	A

Presenti n. 10, Assenti 2

Assessori esterni:

GARATO MARINA
FRANCHI MARCO

Presente
Presente

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg.

PAVANELLI RICCARDO
MICHELONI ELENA
TOSI ENRICO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'Ordine del giorno d'oggi adunanza

PARERI – art.49, comma 1, D.lgs 18.08.2000, n.267

Regolarità Contabile - in data:

Il Responsabile del servizio finanziario F.to DE TOMAS CRISTINA

Regolarità Tecnica Favorevole - in data:22-04-2016

Il Responsabile del servizio F.to BIMBATTI RITA

Il Vicesindaco – Presidente chiede che il Segretario comunale proceda all'illustrazione del punto;

Il Segretario procede;

Il Vicesindaco illustra le modifiche apportate all'art. 14 D Regolamento Tari e rileva che l'impegno dell'Amministrazione, se ci sono le possibilità, è di aggiungere fasce ulteriori alzando la percentuale di agevolazione, dopo un anno di prima sperimentazione delle agevolazioni;

L'Assessore Franchi precisa che l'agevolazione non è a carico degli altri contribuenti, ma resta a carico del bilancio comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.e.i. (legge di stabilità 2014) ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- che ai sensi della medesima disposizione la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e nella Tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore e destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo comma 704);
- che la disciplina del nuovo tributo è dettata dai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 e loro modifiche e integrazioni, anche attraverso il rinvio ad altre disposizioni legislative, ed in particolare alle disposizioni in materia di tributi locali di cui all'articolo 1 commi 161 e seguenti della legge n. 296/2006 (comma 701), a quelle in materia di potestà regolamentare dei comuni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 (comma 702) ed a quelle contenenti la disciplina dell'IMU, lasciata salva dall'istituzione della IUC (comma 703);

Considerato che:

- le summenzionate disposizioni legislative attribuiscono ai comuni la facoltà di regolamentare in modo autonomo alcuni rilevanti aspetti della disciplina applicativa del nuovo tributo;
- i comuni, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita agli stessi dalla legge, hanno comunque la facoltà di dettare specifiche ed autonome norme applicative dei tributi comunali;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31 luglio 2014 è stato approvato l'apposito regolamento comunale disciplinante le modalità applicative nel Comune di Stienta della IUC, in relazione a tutte e tre le entrate tributarie che la compongono;

Preso atto che l'articolo unico della legge 28/12/2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016), ha apportato sostanziali modificazioni alla normativa disciplinante i tributi locali, di cui vengono qui di seguito sinteticamente richiamate le principali:

comma 10 lettere a) e b): intervenendo sull'art. 13 commi 2 e 3 del DL n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 e s.m.e.i., viene eliminata la possibilità per i Comuni di prevedere l'assimilazione all'abitazione principale degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a genitori/figli, prevedendo in alternativa la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU (e, conseguentemente, TASI) per le stesse unità immobiliari, purchè diverse da quelle accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9, alle seguenti condizioni:

- 1) il comodatario deve utilizzare l'immobile come abitazione principale;
- 2) il contratto deve essere registrato;

3) il comodante deve risiedere anagraficamente nello stesso comune del comodatario e deve possedere al massimo un altro immobile destinato a propria abitazione principale (purchè non di categoria A/1, A/8 e A/9);

comma 10 lettere c) e d) e comma 13: intervenendo sull'art. 13 commi 5 e 8-bis del DL n. 201/2011, viene abrogato il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU; vengono contestualmente confermate le esenzioni per i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori e per quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

comma 10 lettera e) e comma 14 lettera e): modificando l'art. 13 comma 13-bis del DL n. 201/2011 e il comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, viene anticipato dal 21 al 14 ottobre il termine entro il quale i Comuni devono trasmettere le delibere IMU e TASI al MEF, ai fini della pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale; tale termine viene peraltro definito perentorio;

comma 14 lettere a), b) e d): intervenendo sui commi 639, 669 e 681 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, viene stabilita l'esclusione dalla TASI per le abitazioni principali di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, sia per il possessore sia per l'utilizzatore, con ridefinizione del presupposto impositivo, stabilendo che, per le abitazioni principali dei detentori rimane comunque ferma la quota TASI in capo al possessore, in base alla percentuale a questo imputabile nel 2015;

comma 14 lettera c): integrando il comma 678 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, è previsto che l'aliquota dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione ed a condizione che non risultino locati (beni merce) è fissata all'1 per mille, con facoltà dei Comuni di elevarla al 2,5 per mille, ovvero di azzerarla;

comma 15: integrando l'art. 13 comma 2 lettera a) del DL n. 201/2011, viene previsto che l'IMU non si applica altresì alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

comma 26: al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, è stato previsto il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali per l'anno 2016 rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate nel 2015, ad eccezione della Tassa Rifiuti (TARI), che deve rispettare il principio di integrale copertura dei costi;

commi 53 e 54: con l'aggiunta del comma 6-bis all'art. 13 del DL n. 201/2011 e l'integrazione del comma 678 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, viene prevista per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998 n. 431, la riduzione al 75% rispettivamente dell'IMU e della TASI dovuta, calcolata applicando l'aliquota deliberata dal Comune;

comma 133: ha anticipato al 1° gennaio 2016 l'entrata in vigore delle modifiche apportate al sistema sanzionatorio tributario dal D.Lgs. 24/09/2015 n. 158;

Dato atto pertanto che necessita adeguare il vigente Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) alle mutate disposizioni legislative;

Ritenuto inoltre di apportare allo stesso Regolamento alcune modifiche che rientrano nella potestà regolamentare attribuita dalla legge all'ente locale, tra le quali la principale riguarda l'introduzione di riduzioni della tariffa TARI per motivi di reddito (nuclei familiari con presenza di portatore di handicap e/o con reddito basso);

Visto il testo del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC), allegato sub A) al presente atto in parte integrante e sostanziale, come modificato ed integrato nei seguenti articoli: 1.A, 6.A; 10.A; 1.B; 4.B; 6.B; 7.B; 2.C; 3.C; 14.D (le modifiche ed integrazioni sono riportate in neretto);

Esaminate le proposte di modifica al regolamento di cui trattasi e dato atto che alcune di queste costituiscono mero recepimento delle novità introdotte dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) sopra richiamate, ed altre sono l'espressione della facoltà riconosciuta agli enti locali dal citato art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997;

Ritenute le proposte dell'Amministrazione pienamente condivisibili e meritevoli di accoglimento;

Visti:

- l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e s.m.e.i, che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
- il decreto del Ministero degli Interni in data 28 ottobre 2015, con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016;
- l'ulteriore differimento, dal 31 marzo al 30 aprile 2016, del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte dei comuni, stabilito dal D.M. 1° marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016;

RILEVATO che in data 29 luglio 2015 con deliberazione consiliare n. 34, esecutiva, è stata dichiarata la decadenza del Sindaco e con d.p.r. del 2 ottobre 2015 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art.53 comma 1 del d.lgs 267/2000, che rimane in carica fino alle elezioni del nuovo consiglio, che sono previste per il prossimo 5 giugno;

VISTO l'art. 38 comma 5 del d.lgs n. 267/2000, che stabilisce che i consigli comunali durano in carica fino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e prorogabili;

RILEVATO che in data 20 aprile 2016 è stato pubblicato il decreto di convocazione dei comizi elettorali;

CONSIDERATO tuttavia che il presente provvedimento comporta l'innovazione della regolamentazione di istituti, agevolazioni e adeguamenti normativi che regolano l'afflusso delle entrate tributarie, in specifico dell'imposta unica comunale e per tale motivo, è atto prodromico alla formazione a approvazione del bilancio unico di previsione 2016/2018, la cui mancata sollecita adozione entro il termine di approvazione del bilancio, prorogato da ultimo al 30 aprile 2016, che è anche il termine ultimo per l'approvazione (o modifica) dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, affinché essi entrino in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento come previsto dall'art.53 comma 16 della legge n. 388/2000, comporterebbe gravi danni all'Ente, concretandosi nella sostanza come atto urgente e non prorogabile;

Visto il parere, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

Con la seguente votazione

Favorevoli n. 8

Astenuti n 2 (Tosi, Mini)

espressa nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

1) Per quanto sopra esposto, di approvare le modifiche ed integrazioni - riportate in neretto negli art. 1.A, 6.A; 10.A; 1.B; 4.B; 6.B; 7.B; 2.C; 3.C; 14.D - al Regolamento dell'imposta unica comunale (IUC), allegato sub A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016;

3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro i termini previsti dalla norma di legge, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Successivamente, con voti favorevoli n. 8, astenuti 2 (Tosi, Mini), espressi nei modi e termini di legge, rilevata l'urgenza di procedere con gli atti consequenziali

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to FERRARESE ENRICO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to MEDICI ANGELO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Art.124, comma 1 D.lgs 267/2000

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti esteso verbale venne pubblicato, a cura del Messo Comunale, il giorno 05-05-2016 all'Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il segretario comunale
F.to MEDICI ANGELO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione

E' stata affissa a questo albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 05-05-2016 al 21-05-2016 senza reclami al n. 334.

E' stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art.135 del D.lgs 267/2000, il _____ con nota prot. N. _____

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05-05-2016

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

decorsi 30 giorni dalla spedizione al Co.Re.Co. ai sensi degli artt. 133 e 134 del D.lgs 267/2000

dell'atto

dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento

a seguito della richiesta di controllo eventuale, ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267/2000

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità

Dalla residenza Comunale, il 05-05-2016

Il Segretario Comunale
F.to MEDICI ANGELO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza Comunale, il 05-05-2016

Il Segretario Comunale
F.to MEDICI ANGELO